



COMUNE DI ARMENTO Provincia di Potenza

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11

Del 27 / 04 / 2017

OGGETTO: convenzione per la costituzione ed il funzionamento della partnership istituzionale prevista dalle delibere della Giunta Regionale Basilicata N. 917 del 07/07/2015 e N. 241 del 10/03/2016 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di Aprile alle ore __18,35 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in seduta ordinaria e in prima convocazione.

All'appello risultano:

- 1 – CURTO Franco
- 2 – IERARDI Vincenzo
- 3 – BELLO Maria Felicia
- 4 – VILLONE Rosalba
- 5 – BAVUSO Filippo
- 6 – POMPEO Salvatore
- 7 – SOLIMANDO Nicola
- 8 – GIOIA Giovanni
- 9 – CANOSA Michele Arcangelo Amedeo
- 10 – GRANDE Marianna
- 11 – PASCARELLI Pietro Antonio

	P.	A.
	X	
		X
	X	
		X
	X	
	X	
	X	
		X
	X	
	X	
TOTALI	8	3

Riscontrato il numero legale, il Sindaco-Presidente Sig. **CURTO Franco** dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto. Assiste il Segretario **D.ssa Silvana NOTO**. La seduta è pubblica.

PARERI ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

Il sottoscritto, per quanto di competenza, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, in ordine alla proposta relativa alla presente deliberazione.

IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
f.to CURTO Franco

OGGETTO: convenzione per la costituzione ed il funzionamento della partnership istituzionale prevista dalle delibere della Giunta Regionale Basilicata N. 917 del 07/07/2015 e N. 241 del 10/03/2016 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a quella contabile, espressi dal Responsabile dell'area amministrativa e dal responsabile dell'area contabile;

PREMESSO:

- che la Regione Basilicata, con L.R. n.4/2007 avente ad oggetto "*RETE REGIONALE INTEGRATA DEI SERVIZI DI CITTADINANZA SOCIALE*", ha inteso affermare l'eguale dignità sociale delle persone, perseguire la riduzione progressiva all'interno della comunità regionale delle condizioni di rischio, di svantaggio, di vulnerabilità, nonché assicurare continuità di risposta ai bisogni di sostegno, di cura, di assistenza, di salute e di benessere delle persone e delle famiglie, attraverso l'impegno congiunto e coordinato delle istituzioni, delle strutture di servizio, delle comunità locali e delle formazioni sociali;
- che la predetta normativa regionale individua, all'art.12, l'istituzione ed il funzionamento del "*GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE*" quale strumento di attuazione a livello locale delle strategie della rete regionale integrata, che è adottato per ciascun Ambito Socio-Territoriale dai Comuni associati e dal direttore generale dell'Azienda Sanitaria di Matera, mediante accordo di programma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO:

- che con L.R. n.11/2008 di "*NORME DI RIORDINO TERRITORIALE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE FUNZIONI INTERMEDIE*", la Regione Basilicata ha inteso disciplinare l'ordinamento del governo di area vasta di dimensione sovra comunale, provvedendo al conseguente riordino normativo dei compiti e delle funzioni pubbliche in ambito infra provinciale del sistema delle autonomie istituzionali;
- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4/2007, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale e che tali funzioni sono esercitate dai Comuni, adottando, sul piano territoriale, gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che con D.C.R. n. 317/2012 è stato definito il Piano Regionale Integrato dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015;
- che con D.G.R. n.917/2015 sono state approvate le Linee Guida per la formazione dei Piani Intercomunali dei servizi Sociali e Sociosanitari 2016-2018, n. 9 in tutto il territorio regionale, che comprende l'Ambito n. 4 denominato "VAL D'AGRI" di cui fanno parte i seguenti Comuni: *ARMENTO, CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA, CORLETO PERTICARA, GALLICCHIO, GRUMENTO NOVA, GUARDIA PERTICARA, MARSICONUOVO, MISSANELLO, MOLITERNO, MONTREMURRO, PATERNO, SAN CHIRICO RAPARO, SAN MARTINO D'AGRI, SANT'ARCANGELO, SARCONI, SPINOSO, TRAMUTOLA, VIGGIANO E MARSICOVETERE*;

- che con D.G.R. n.241/2016 sono stati approvati gli indirizzi per l'attuazione delle Linee guida per la formazione degli istituendi Piani intercomunali dei servizi Sociali e Sociosanitari 2016-2018;
- che il giorno 17/10/2016 si è insediata la Conferenza dei Sindaci Ambito socio territoriale "val d'Agri" ha individuato il Comune di MARSICOVETERE quale Capofila;

CONSIDERATO, inoltre, che è volontà delle parti:

- coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- valorizzare la pianificazione partecipata quale strategia di sviluppo comunitario attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse nella definizione delle politiche sociali e sociosanitarie, tale da rendere la comunità territoriale protagonista dello sviluppo e della crescita del territorio;

VISTA la D.G.R. n.1261 del 30.9.2015 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto all'istituzione dell'Elenco Unico Regionale degli idonei alla nomina a Coordinatore tecnico degli Uffici del Piano Sociale al fine di attuare il processo di riordino territoriale ed avviare la nuova pianificazione sociosanitaria integrata;

VISTO l'art.30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che i sopra richiamati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il "Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari" integrati, mediante:

- la gestione unitaria e coordinata delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, con incardinamento delle attribuzioni gestionali presso il Comune di MARSICOVETERE , che è stato individuato quale Comune capofila
- la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Conferenza Istituzionale
- la costituzione di un Ufficio Comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;

VISTO lo schema di Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, allegato al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

RITENUTA l'opportunità di provvedere in merito stante la competenza del Consiglio Comunale

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267

CON VOTI FAVOREVOLI N° 6 , ASTENUTI N° 2 (Grande e Pascarelli) e CONTRARI ==

DELIBERA

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per le motivazioni espresse in narrativa , che ivi si intendono integralmente trascritte;

2. **PRENDERE ATTO** che:

- a) In attuazione della L.R. n. 4/2007 e della L.R. n. 11/2008, la Regione Basilicata, con D.G.R. n. 917/2015, ha approvato le Linee Guida per la formazione dei Piani Intercomunali dei servizi Sociali e Sociosanitari 2016-2018, n.9 in tutto il territorio regionale, che comprende l'Ambito n. 4 denominato "Val D'Agri" di cui fanno parte i seguenti Comuni:
ARMENTO, CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA, CORLETO PERTICARA, GALLICCHIO, GRUMENTO NOVA, GUARDIA PERTICARA, MARSICONUOVO, MISSANELLO, MOLITERNO, MONTREMURRO, PATERNO, SAN CHIRICO RAPARO, SAN MARTINO D'AGRI, SANT'ARCANGELO, SARCONI, SPINOSO, TRAMUTOLA, VIGGIANO E MARSICOVETERE;
- b) che il giorno 17/10/2016 si è insediata la Conferenza dei Sindaci Ambito socio territoriale "Val d'Agri" che ha individuato il Comune di MARSICOVETERE quale Capofila

3. **APPROVARE** lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, allegato sub A) al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale e disciplinante i rapporti tra i Comuni;

4. **AUTORIZZARE** il Sindaco o suo espresso delegato alla stipulazione e alla sottoscrizione per conto del Comune di _____ della convenzione di cui al precedente punto 3) con facoltà, in sede di stipulazione dell'atto, di determinare e accettare eventuali modifiche allo schema di convenzione approvato con il presente provvedimento e non aventi carattere sostanziale, per il conseguimento dell'obiettivo dell'immediata attivazione della Conferenza Istituzionale;

5. **STABILIRE** che, in conformità all'art.16 dello schema di Convenzione di cui al precedente punto 3), l'impiego di risorse comunali è definito secondo i criteri e le modalità di ripartizione e di versamento individuati dalla Conferenza Istituzionale;

6. **TRASMETTERE** copia autenticata per conformità del presente atto:

- a) *al Comune di MARSICOVETERE Capofila dell'Ambito VAL D'AGRI;*
- b) *alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona;*

7. **DICHIARARE**, con separata e successiva votazione :
DI VOTI FAVOREVOLI N° 6 , ASTENUTI N° 2 (Grande e Pascarelli) e CONTRARI ==
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

Schema di CONVENZIONE
per la costituzione ed il funzionamento della partnership istituzionale prevista
dalle delibere della Giunta Regionale Basilicata
N. 917 del 07/ 07/2015 e N. 241 del 10/03/2016
per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali
ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

L'anno (.....), addì (.....), del mese di (.....), presso la sede (.....) di (.....), in via (.....) n. (.....), con la presente convenzione redatta per scrittura privata tra i signori :

Franco CURTO nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **ARMENTO** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

ANTONIO BULFARO nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **CASTRONUOVO DI S.ANDREA** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

ANTONIO MASSARI nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **CORLETO PERTICARA** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

ANTONIO SALERNO nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **GALLICCHIO** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

ANTONIO IMPERATRICE nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **GRUMENTO NOVA** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

ANGELO MASTRONARDI nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **GUARDIA PERTICARA** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

DOMENICO VITA nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **MARSICONUOVO** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

FILIPPO SINISGALLI nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **MISSANELLO** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

GIUSEPPE TANCREDI nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **MOLITERNO** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

DI LEO SENATRO nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **MONTEMURRO** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

MICHELE GRIECO nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **PATERNO** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

CLAUDIO BORNEO nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **SAN CHIRICO RAPARO** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

AMEDEO RANUCCI nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **SAN MARTINO D'AGRI** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

VINCENZO NICOLA PARISI nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **SANT'ARCANGELO** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

CESARE MARTE nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **SARCONI** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

MARIO SOLIMANDO nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **SPINOSO** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

FRANCESCO CARILE nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **TRAMUTOLA** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

AMEDEO CICALA nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **VIGGLIANO** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

SERGIO CLAUDIO CANTIANI nato a (.....) il (.....), che dichiara di intervenire nell'atto quale rappresentante del Comune di **MARSICOVETERE** codice fiscale (.....), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. (.....) del (.....);

definiti in breve "le parti".

PREMESSO CHE:

- con la Legge Regionale 14 febbraio 2007, n.4 (pubblicata sul B.U.R. Regione Basilicata n.10 del 17 febbraio 2007) "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale" la Regione Basilicata ha inteso affermare l'eguale dignità sociale delle persone, perseguire la riduzione progressiva all'interno della comunità regionale delle condizioni di rischio, di svantaggio, di vulnerabilità, assicurare continuità di risposta ai bisogni di sostegno, di cura, di assistenza, di salute e di benessere delle persone e delle famiglie, attraverso l'impegno congiunto e coordinato delle istituzioni, delle strutture di servizio, delle comunità locali e delle formazioni sociali;
- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, "*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*", quale strumento di attuazione a livello locale delle strategie della rete regionale integrata, che è adottato per ciascun Ambito Socio-Territoriale dai Comuni associati mediante accordo di programma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la L.R. 27 giugno 2008, n. 11 "Norme di riordino territoriale degli enti locali e delle funzioni intermedie" anche in applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (FINANZIARIA 2008) (B.U.R. Regione Basilicata n. 26 del 28 giugno 2008), disciplina l'ordinamento del governo di area vasta di dimensione sovra comunale per la regione Basilicata e provvede al conseguente riordino normativo dei compiti e delle funzioni pubbliche in ambito infra provinciale del sistema delle autonomie istituzionali;
- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- ai sensi dell'art. 8, L.R. 14 febbraio 2007, n.4, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni, adottando, sul piano territoriale, gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 317/2012 è stato definito il Piano Regionale Integrato dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015;
- con D.G.R. n.917 del 7 luglio 2015 sono state approvate le Linee Guida per la formazione dei Piani Intercomunali dei servizi Sociali e Sociosanitari 2016-2018, e con successiva D.G.R. n.241 del 16 marzo 2016 sono stati approvati gli indirizzi per l'attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani intercomunali dei servizi Sociali e Sociosanitari 2016-2018;
- è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio

in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

- è volontà delle parti valorizzare la pianificazione partecipata quale strategia di sviluppo comunitario attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse nella definizione delle politiche sociali e socio-sanitarie, tale da rendere la comunità territoriale protagonista dello sviluppo e della crescita del territorio.;

VISTI:

- la DGR .917 del 7 luglio 2015 con la quale sono state approvate le *Linee Guida per la formazione dei nuovi piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari 2016-2018*”;
- la DGR 1261 del 30.9.2015 con la quale la Giunta regionale ha provveduto all'istituzione dell' *"Elenco Unico Regionale degli idonei alla nomina a Coordinatore tecnico degli Uffici del Piano Sociale"* al fine di attuare il processo di riordino territoriale ed avviare la nuova pianificazione socio-sanitaria integrata.;
- la DGR n. 241 del 16 marzo 2016 con la quale è stato approvato il “Piano Regionale di indirizzi” in attuazione delle *“Linee Guida per la formazione dei nuovi piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari 2016-2018”* ;
- la DGR 1168 del 13 ottobre 2016 con la quale è stato approvato il *“Programma straordinario triennale per la disabilità e Piano operativo annuale 2016- art.6 LR n.3/2016”*;
- l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, dettano norme in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenenti a Comunità montane;
- i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il *“Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari”* integrati, mediante:
 - a) la gestione unitaria e coordinata delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, con incardinamento delle attribuzioni gestionali presso il Comune di MARSICOVETERE, che è individuato quale Comune capofila;
 - b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Conferenza Istituzionale;
 - c) la costituzione di un Ufficio Comune/Ufficio Unico che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Partecipazione

E' costituita tra gli Enti intervenuti la Conferenza Istituzionale, prevista dalle delibera della Giunta Regionale Basilicata n.917 del 7/07/2015 e n.241 del 10/03/2016, per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali

Secondo quanto stabilito in premessa, la Conferenza Istituzionale è composta dai rappresentanti dei singoli enti territoriali all'uopo debitamente autorizzati, come previsto al successivo art.7.

Art. 3 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena attuazione del Piano Sociale di Zona per il periodo 2016-2018, attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi.

La Conferenza Istituzionale, costituita e disciplinata dalla presente Convenzione, ha la funzione di sovrintendere la gestione in forma associata, tra i Comuni aderenti, della funzione di progettazione, gestione e controllo del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dando piena attuazione al "*Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari per il triennio 2016-2018*", attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi.

La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal "*Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari*" che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unitarietà di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socio assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio.

In particolare con la costituzione della Conferenza Istituzionale, attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione, è determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.5.

La Convenzione attua quanto previsto dal comma 28, art.14 del D.L. n 31 maggio 2010, n. 78 e ss.mm. e in ordine all'obbligo dell'esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali, come individuate dall'articolo 19 del D. Lgs 6 luglio 2012, n. 95, sul riordino territoriale attraverso l'individuazione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica, la definizione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, la promozione e il sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, secondo le quali l'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

I singoli Comuni nell'esercizio di funzioni mediante la forma associata determinano una nuova ripartizione delle competenze, spostando in capo ad un'unica struttura amministrativa il potere di esercitare le funzioni e i servizi del sistema locale dei servizi sociali.

Art. 4– Principi fondamentali

L'adesione alla Conferenza Istituzionale, che contribuisce alla costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, deve essere fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- la partecipazione paritaria dei Comuni associati ad ogni scelta programmatica e gestionale, nonché la ricaduta egualitaria dei servizi e delle prestazioni sull'intero territorio d'Ambito, assicurando parità di accesso e di fruibilità per i cittadini residenti nei Comuni associati
- la leale collaborazione tra Enti sottoscrittori la presente Convenzione; il rispetto delle indicazioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale di indirizzi per l'attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani intercomunali dei servizi Sociali e Sociosanitari 2016-2018, nel perseguimento prioritario degli obiettivi di servizio, attraverso il *"Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari"* e nell'incremento della quota di risorse comunali apportate a cofinanziamento dei servizi a gestione associata di ambito;
- la garanzia dell'equità nell'accesso ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell'Ambito, con riferimento al principio di universalismo selettivo per l'accesso ai servizi e alla omogeneità dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi per i cittadini-utenti;
- l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati, anche attraverso Regolamenti di Ambito;
- la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del *"Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari"*.

Art. 5 – Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

1. l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i comuni che compongono l'Ambito socio territoriale;
2. la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel:
 - *"Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari per le Politiche Sociali"*;
 - *"Piano di Intervento per l'Infanzia"* a valere sul Piano tematico 2" Servizi di cura per l'infanzia – obiettivo di Servizio II"
 - *"Piano di Intervento per gli anziani"* a valere sul Piano di Azione e Coesione 2016.-2018,

- PON Inclusionione – Avviso n.3/2016;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del “*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*” di Ambito socio territoriale.

Per la gestione dei servizi e degli interventi in precedenza indicati, la presente convenzione stabilisce che la Conferenza Istituzionale dovrà assicurare:

- modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di Ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel “*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari 2016-2018*”;
- l’eliminazione e/o la riduzione delle duplicazioni di interventi e della frammentazione dell’attività amministrativa, eventualmente rinvenienti dall’attuazione delle proprie programmazioni.

Gli Enti associati sono titolari e responsabili per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel “*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari per le Politiche Sociali*”.

L’attuazione e la gestione di detto *Piano* si esplica per il tramite dei seguenti organi:

- la Conferenza Istituzionale (organo di indirizzo politico), costituita ai sensi dell’art.2 e disciplinata dal successivo art.7 della presente Convenzione;
- l’Ufficio di Piano (tecnostuttura di riferimento e supporto), disciplinata dal seguente art.11, salvo che non sia diversamente specificato.

Art. 6. - Obiettivi

L’associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l’altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale e sociosanitaria indicati dal PRPS 2016-2018 approvato con D.G.R. n. 917 del 07/07/2015 e n. 241 del 10/03/2016;
- d. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- e. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel “*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*”;

- f. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.
- g. Sviluppare il percorso di garanzia dei Livelli essenziali e appropriati delle prestazioni sociali secondo quanto previsto dalla pianificazione regionale vigente e in relazione alle seguenti organiche aree di intervento:
1. l'informazione, il supporto e la presa in carico delle persone e delle famiglie con bisogni sociali e socio-sanitari;
 2. il sostegno alle responsabilità familiari, di tutela materno-infantile e di protezione dei minori e degli adolescenti;
 3. le azioni e i servizi di sostegno alle persone anziane;
 4. le misure di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale;
 5. i servizi di supporto alle persone con disabilità fisica, psichica, psichiatrica e sensoriale;
 6. gli interventi a sostegno della vita autonoma e della permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti;
 7. le azioni e i servizi per la prevenzione e il trattamento delle devianze e delle dipendenze patologiche;
 8. il reinserimento sociale degli ex detenuti e dei soggetti in stato di detenzione, in esecuzione penale esterna o comunque sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 9. l'accoglienza e l'integrazione dei migranti e delle persone senza dimora.

Art. 7 - Conferenza Istituzionale

La Conferenza Istituzionale è l'organismo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Socio Territoriale. Ad essa spetta il compito di individuare e scegliere le priorità e gli obiettivi delle politiche locali e di verificare la compatibilità tra impegni e risorse necessarie. Svolge, sulla base dell'attività istruttoria del livello tecnico, le funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione del "*Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari*".

Alla Conferenza Istituzionale, in particolare, è demandata la funzione di:

- attribuire in capo a una delle Amministrazioni comunali della Conferenza Istituzionale, la qualifica di soggetto capofila, cui formalmente assegnare i poteri di rappresentanza da parte degli altri soggetti, come disciplinato agli artt.8 e 9;
- costituire una struttura di scopo con i caratteri dell'Ufficio Comune (ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000), cui demandare la gestione unitaria e accentrata dei servizi e degli interventi;
- condividere la proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art.34 del TUEL, da sottoscrivere con la Regione;

- adottare qualsiasi integrazione e/o modifica che si rendesse necessaria durante la fase di attuazione del *"Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari"*.

In particolare, ai sensi dell'art.12 della LR 4/2007, la Conferenza:

1. si dota di un proprio regolamento;
2. può adottare la Carta della qualità dei servizi sociali con specifiche indicazioni attinenti agli strumenti di regolazione e di tutela degli utenti;
3. convoca le conferenze di programmazione e di valutazione sociale;
4. promuove la partecipazione sociale anche attraverso modalità di co-progettazione con il Terzo settore, come disciplinato dall'art.1 della Legge 06/06/2016 n° 106 recante la *"Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"*, di contrattazione territoriale con le rappresentanze sindacali territoriali maggiormente rappresentative e di forme di partecipazione della società civile;
5. attribuisce ad uno dei Comuni associati, per la durata del Piano, il ruolo di Comune capofila per la presidenza e la conduzione politica della Conferenza;
6. favorisce l'istituzione ed il funzionamento della Consulta territoriale degli utenti dei servizi;
7. approva il *"Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari"* ed i relativi atti di pianificazione economica e finanziaria nonché le variazioni degli stessi in corso di vigenza;
8. approva gli atti generali di attuazione del Piano, le procedure e gli atti di affidamento dei servizi, gli atti di dotazione ed impiego delle risorse umane e strumentali e le variazioni degli stessi in corso di vigenza del Piano;
9. approva gli atti di monitoraggio e controllo nonché gli atti di rendicontazione economica e sociale;
10. adotta tutte le risoluzioni utili al perseguimento a livello territoriale degli obiettivi del Piano e della rete regionale integrata.

Presso la Conferenza Istituzionale dell'Ambito Socio-Territoriale è istituito l'Ufficio del Piano intercomunale, struttura tecnica di supporto cui i Comuni associati conferiscono, anche ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, funzioni di coordinamento e di gestione tecnica e amministrativa del *"Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari"*.

La Conferenza Istituzionale definisce l'assetto organizzativo e funzionale dell'Ufficio di Piano Sociale e ne affida la direzione ad un Responsabile di livello apicale di categoria D, cui compete la funzione di Coordinatore tecnico dell'Ufficio di Piano. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è, altresì, il Coordinatore tecnico dell'Ufficio medesimo. Ad esso compete curare la verbalizzazione delle sedute della Conferenza Istituzionale, cui partecipa con funzioni consultive e di assistenza.

Della Conferenza Istituzionale fanno parte i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali, o i Consiglieri comunali specificamente delegati di ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio

ente di appartenenza, della presa d'atto dei provvedimenti adottati in seno alla Conferenza stessa ai fini della approvazione da parte dei rispettivi Organi Comunali, nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.

Alle riunioni della Conferenza Istituzionale partecipa il Direttore Generale della ASL, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o suo delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria.

Art. 8 - Comune capofila

Gli Enti convenzionati individuano il Comune di MARSICOVETERE quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale/ Conferenza Istituzionale.

Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti e in conformità alle deliberazioni adottate dal Conferenza Istituzionale.

Il Comune capofila esercita ed amministra tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del "*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*", esclusivamente attraverso il supporto tecnico ed amministrativo rappresentato dall'Ufficio di Piano.

L'ufficio di Piano è una struttura di massimo livello formalmente incardinata, quale Unità di Progetto, ovvero *Ufficio di scopo*, all'interno del modello organizzativo del Comune capofila, sostanzialmente al servizio dell'Ambito Territoriale/ Conferenza Istituzionale e la cui durata è pari a quella del Piano.

L'Ufficio di piano deve pertanto dotarsi di risorse, di competenze, di professionalità trasferite da tutti gli Enti convenzionati e/o finanziate dagli specifici fondi comunitari trasferiti dalla Regione Basilicata e, quindi, di una struttura che rappresenti un riferimento per tutti i comuni dell'Ambito territoriale nella pratica delle sue funzioni di programmazione, gestione, amministrazione e valutazione.

Il Comune capofila ha la rappresentanza legale dell'Associazione dei comuni, nonché la rappresentanza in giudizio in nome e per conto di tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione medesima. A tal fine i Comuni dell'Associazione, con la sottoscrizione della presente convenzione, accettano sin da ora che rispetto agli impegni finanziari assunti, previo assenso formale della Conferenza Istituzionale, dal Comune capofila, qualora gli stessi non trovassero capienza all'interno delle risorse all'uopo trasferite all'Ambito dalla Regione Basilicata e/o qualora gli effetti di tali impegni sforassero le funzioni e/o i servizi trasferiti e/o la durata della presente convenzione, i soggetti sottoscrittori dei relativi accordi e/o convenzioni e/o contratti sottoscriveranno, altresì, specifica clausola contrattuale contenente l'esclusione del vincolo di solidarietà passiva, con l'impegno a rivalersi e ad attivare qualsivoglia azione esclusivamente nei confronti del singolo Comune inadempiente all'obbligo del pagamento dei costi a proprio carico.

Il Comune capofila, inoltre, assume la presidenza e la conduzione politica della Conferenza Istituzionale, per la durata del Piano.

Art. 9 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni del Conferenza Istituzionale e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:

- a) gestire le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal *"Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari"*;
- b) dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni del Conferenza Istituzionale;
- c) assolvere ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- d) assumere la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio attraverso il proprio sindaco;
- e) controllare e curare, per il tramite dell'Ufficio di Piano, l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e porre in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i comuni dell'Ambito:

1. trasmettere copia delle delibere del Conferenza Istituzionale, dei regolamenti e degli atti adottati in seno al Coordinamento istituzionale;
2. trasmettere annualmente una relazione tecnica dell'Ambito sullo stato di attuazione del *"Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari"*, relativamente a:
 - a. utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
 - b. efficacia delle azioni realizzate;
 - c. qualità dei processi di partecipazione attivati;
 - d. raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.
3. istituire nel proprio piano dei conti un autonomo centro di costo denominato *"Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari"*, attribuito in via esclusiva ed inderogabile ad un centro di responsabilità individuato nel Responsabile apicale della articolazione organizzativa nella quale è incardinato l'ufficio di piano, con vincolo di destinazione per tutte le entrate correlate e divieto di utilizzo per finalità estranee alle decisioni del coordinamento istituzionale, con una articolazione delle funzioni in servizi riconducibili ai programmi del bilancio armonizzato.

Art. 10 - Ufficio di Piano

Gli Enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un Ufficio Comune/Ufficio Unico denominato Ufficio di Piano, quale tecnostruttura con funzioni programmatiche, amministrative e contabili dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, diretta, sotto il profilo politico-istituzionale, dalla Conferenza Istituzionale di Ambito.

L'Ufficio di Piano Sociale si propone come luogo idoneo a rispondere in maniera puntuale alle esigenze della pianificazione, attraverso la promozione di una metodologia associativa e sussidiaria.

L'Ufficio di Piano Sociale assume le funzioni di:

1. Predisposizione tecnica degli atti di programmazione e pianificazione;
2. Gestione attuativa tecnica, amministrativa e finanziaria;
3. Predisposizione degli atti e delle azioni territoriali di monitoraggio e valutazione;

e dovrà ispirarsi ai seguenti principi guida:

1. autonomia funzionale;
2. responsabilità chiara ed individuabile;
3. presidio dell'integrazione socio sanitaria;
4. raccordo costante con il livello istituzionale, il Comune capofila ed i Comuni associati; .

In qualità di strumento operativo del processo di pianificazione territoriale, l'Ufficio di Piano Sociale sarà una struttura funzionalmente autonoma e operativa attraverso la quale l'Ambito predisporrà, nel rispetto della normativa vigente, in nome proprio e per conto di tutti i Comuni associati, tutti gli adempimenti e le attività necessarie all'implementazione ed attuazione del Piano Intercomunale e delle altre progettazioni a valere sui cofinanziamenti trasferiti.

All'Ufficio di Piano, ove è preposto un Responsabile di livello apicale di categoria D cui compete la funzione di Coordinatore tecnico dell'Ufficio di Piano, come dettagliato al successivo art. 11, sono assegnate risorse umane, affidate alla gestione di tale Responsabile / Coordinatore, in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. Compongono, pertanto, l'Ufficio di Piano Sociale la seguente dotazione minima di personale da assegnare nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Sociale Comune:

- N.1 unità con specifica responsabilità della funzione di supporto alla programmazione e progettazione;
- N.1 unità con specifica responsabilità della funzione di gestione tecnico – operativa e finanziaria;
- N. 1 unità con specifica responsabilità della funzione amministrativa, ivi compresa la gestione dei flussi informativi, le procedure di affidamento dei servizi e di reclutamento del personale;
- N. 1 Assistente Sociale;
- N. 1 Psicologo.

Tali figure saranno di regola individuate fra il personale già in dotazione all'Ambito, assegnate dai Comuni associati o, in relazione a professionalità i cui profili siano inesistenti all'interno di tali Enti, individuate all'esterno previa procedura di selezione comparativa. In tal caso, l'individuazione è effettuata dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano Sociale. Il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano disciplina le modalità di individuazione, i tempi di lavoro e le eventuali forme di utilizzo del personale anche attraverso il ricorso agli istituti contrattuali delle convenzioni di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 e del

comando tra Enti. Detto personale, comunque, dovrà essere impiegato nell'Ufficio di Piano per il numero di ore settimanali individuate all'interno delle convenzioni medesime.

I componenti dell'ufficio di piano, diversi dal Responsabile apicale / Coordinatore, in caso di indisponibilità e/o insufficienza di figure in dotazione ai comuni ed in alternativa a quanto previsto al comma precedente, potranno essere reperiti con rapporti di collaborazione o di prestazione professionale o di servizio.

Per la soluzione di questioni specifiche il Responsabile apicale / Coordinatore dell'Ufficio di Piano potrà proporre alla Conferenza istituzionale il coinvolgimento di figure specialistiche quali ad esempio un esperto legale per la soluzione di questioni giuridico-amministrative o un esperto statistico-informativo per la costruzione, l'aggiornamento e la manutenzione di adeguati sistemi di raccolta di dati e informazioni, nonché di figure esperte di pianificazione sociale.

L'approvvigionamento di personale seguirà in ogni caso le disposizioni di legge in materia di assunzioni e spese di personale, nel rispetto del tetto della spesa medesima, come imposto dalla disciplina vincolistica prevista dalle leggi dello Stato, vigilando sempre sulla dinamica della stessa e sull'impatto che possa avere sui futuri bilanci.

Resta fermo che in nessun caso l'approvvigionamento del personale all'interno dell'Ufficio di Piano, necessario a garantire la gestione delle funzioni e dei servizi associati con la presente convenzione, potrà incidere negativamente, sfiorandola e/o violandola, sulla capacità assunzionale del Comune capofila e/o dei Comuni associati.

Al fine di garantire una effettiva integrazione anche con i servizi sanitari sarà adottato un apposito protocollo d'intesa che preveda le linee e le misure di integrazione prevalenti e quelle definite nei Piani di Ambito, nonché il distacco in ogni Ufficio di Piano di una figura professionale dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente che verrà individuata con atto organizzativo interno. La figura, dotata di adeguata qualificazione professionale, sarà posta a disposizione dell'Ufficio di Piano per l'espletamento delle funzioni che richiedono attività di carattere socio-sanitario.

Il funzionamento dell'Ufficio di Piano Sociale sarà altresì declinato all'interno di un Regolamento e definito in seno alla Conferenza Istituzionale e successivamente approvato dal Comune Capofila.

Nell'ambito dei rapporti con la Conferenza Istituzionale, l'Ufficio di Piano:

1. sottopone all'approvazione della Conferenza la proposta di "*Piano Intercomunale*" e le proposte di variazione in corso di vigenza, corredate dal quadro di compatibilità finanziaria;
2. sottopone all'approvazione della Conferenza i bilanci previsionali e i conti consuntivi annuali relativi alle attività previste dal "*Piano Intercomunale*", che confluirà nel Peg e nel bilancio del Comune Capofila;
3. sottopone all'approvazione della Conferenza gli atti relativi al fabbisogno delle risorse umane e strumentali e le variazioni degli stessi in corso di vigenza del Piano;
4. trasmette periodicamente copia dei provvedimenti assunti;
5. trasmette relazioni annuali sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

6. sottopone all'approvazione della Conferenza gli atti di monitoraggio e valutazione
7. propone alla Conferenza Istituzionale l'adozione di ogni atto che reputi opportuno o necessario per il miglioramento della gestione dei servizi.

Nell'ambito dei rapporti con gli altri soggetti, l'Ufficio di Piano Sociale:

- a) assicura che sia dato tempestivo riscontro alle richieste, alle segnalazioni e ad eventuali reclami degli utenti, al fine di offrire risposte sempre più adeguate ai bisogni, alle esigenze e alle necessità di benessere dei cittadini e delle cittadine a sostanziale riconoscimento dei diritti di cittadinanza, anche attraverso percorsi di valorizzazione delle rappresentanze delle realtà organizzate dell'utenza;
- b) cura i rapporti con gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, con le organizzazioni sindacali, con i rappresentanti del Terzo Settore presenti e operanti sul territorio di competenza, nell'ambito dei dispositivi di *governance* adottati e nel rispetto del principio del partenariato mobilitato, come chiave per garantire la strategia Europa 2020;
- c) favorisce la promozione e sensibilizzazione, a vari livelli, di modalità e buone prassi di intervento nelle aree di propria competenza.

L'Ufficio di Piano, quale Ufficio Comune/Ufficio Unico dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito e organo tecnico-strumentale della medesima, cura l'attuazione del "*Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari*" e ha le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi e la conseguente gestione delle procedure individuate;
- predisporre, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, i progetti per l'attuazione del "*Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari*";
- predisporre gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al "*Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari*";
- organizzare, attraverso la rete del Segretariato Sociale di Ambito e il Servizio Sociale Professionale di Ambito, la raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori dei servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del Comune Capofila, custode e affidatario del fondo complessivo dell'Ambito;
- assicurare una interlocuzione unitaria e una rendicontazione periodica agli Uffici Regionali sull'attuazione del PSdZ e gli adempimenti connessi, ivi inclusa la restituzione dei debiti informativi;
- elaborare, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale dei comuni, proposte, indicazioni e suggerimenti, da rivolgersi alla Conferenza Istituzionale, in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal "*Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari*";

- relazionare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, alla Conferenza Istituzionale sullo stato di attuazione del “*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*”, con l’indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell’utenza;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni della Conferenza Istituzionale;
- esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi e sulla uniforme applicazione dei Regolamenti unici di Ambito.

L’Ufficio di Piano, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

- promozione, con l’apporto del Servizio Sociale Professionale, dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal “*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*”;
- coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale, dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali in tutte le fasi di lavoro;
- predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione;
- predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell’Ufficio di Piano medesimo (*spese per il funzionamento, per l’acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc*);
- aggiornamento periodico del “*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*” e progettazione di dettaglio, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
- svolgimento di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.

L’Ufficio di Piano ha sede legale presso il Comune capofila. I Comuni associati corrispondono al Comune Capofila i “costi comuni”, quantificati di anno in anno secondo quanto stabilito dal Regolamento, da suddividere in quote proporzionali alla popolazione residente al 31 Dicembre dell’anno precedente. Tali costi comuni rappresentano le spese generali sostenute dal Comune Capofila, non autonomamente contabilizzate, la cui utilità è diretta al funzionamento dell’Ufficio di Piano ed alle sue attività.

L’Ufficio di Piano Unico, inoltre, svolge anche attività di supporto alla programmazione sociale dei singoli Comuni associati.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell’Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento, adottato dal Coordinamento Istituzionale e approvato dal Comune Capofila.

Art. 11 – Responsabile apicale / Coordinatore dell’Ufficio di Piano

La direzione dell’Ufficio di Piano è affidata ad idonea figura professionale cui viene riconosciuta la Responsabile di livello apicale di categoria D e cui compete la funzione di Coordinatore tecnico dell’Ufficio di Piano, in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 comma 2 lett. a) della legge 8 novembre 2000 n. 328,

individuato e nominato, a seguito di apposito avviso pubblico, nel rispetto delle procedure selettive pubbliche e dei criteri indicati dalla Regione (DD n. 13A2.2016/D.00358 del 30/08/2016). Pertanto, il Responsabile dell'Ufficio di Piano è, altresì, il Coordinatore tecnico dell'Ufficio medesimo.

Al Coordinatore viene pertanto attribuita la responsabilità della piena e corretta attivazione e gestione del Piano Intercomunale dei Servizi Sociali e Sanitari nell'ambito della realizzazione del sistema integrato di Welfare.

Il Responsabile apicale/ Coordinatore dell'Ufficio di Piano assume la titolarità delle competenze gestionali di cui all'articolo 107 del D.lgs. n.267/2000 ed è destinatario di incarico di posizione organizzativa.

Il Responsabile apicale / Coordinatore dell'Ufficio di Piano osserva gli indirizzi politico-amministrativi e persegue gli obiettivi assegnati dalla Conferenza istituzionale.

Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Le funzioni di Responsabile apicale / Coordinatore, qualora assegnate a figura professionale idonea di categoria D già proveniente dall'organico di uno dei Comuni Associati e, dunque, già in dotazione all'ambito ed iscritto nell'apposito elenco Regionale degli idonei, dovranno essere svolte, per almeno 12 ore settimanali, fatte salve diverse modalità organizzative e funzionali demandate alle valutazioni del Comune Capofila e del Comune da cui proviene detta figura professionale.

Il Responsabile apicale / Coordinatore potrà essere individuato anche al di fuori del personale già in dotazione all'Ambito e nominato, mediante selezione a seguito di avviso pubblico, sempre ed esclusivamente nell'ambito dell'apposito elenco regionale degli idonei come approvato dalla DD n. 13A2.2016/D.00358 del 30/08/2016, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. In tal caso le relative funzioni dovranno essere garantite per un monte pari a 36 ore settimanali.

In entrambi i casi, la procedura di individuazione e nomina del Responsabile apicale / Coordinatore dell'Ufficio di Piano, viene effettuata dal Comune Capofila. La durata dell'incarico di Responsabile apicale/Coordinatore dell'Ufficio di Piano, dei componenti dell'Ufficio programmazione e progettazione, dell'Ufficio con funzione amministrativa e dell'Ufficio con funzione di gestione tecnico – operativa e finanziaria, in caso di reperimento dall'esterno di detto personale, è stabilita in anni 3 (tre) con contratto a tempo determinato o incarico di prestazione professionale, nei limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 12 - Competenze del Responsabile apicale / Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile apicale / Coordinatore dell'Ufficio di Piano, ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

In particolare:

- a. assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dalla Conferenza Istituzionale;

Il Responsabile apicale / Coordinatore dell'Ufficio di Piano deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 6 della presente Convenzione per la Gestione Associata, declinati nel "*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*", secondo la programmazione elaborata.

Al Responsabile apicale / Coordinatore dell'Ufficio di Piano, compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il "*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*" che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dalla Conferenza Istituzionale.

Nel rispetto degli indirizzi della Conferenza Istituzionale, il Responsabile apicale / Coordinatore dell'Ufficio di Piano regola l'attività delle risorse umane assegnate all'Ufficio comune e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro del personale proveniente dagli Enti associati resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze dell'ufficio comune.

Al Responsabile apicale / Coordinatore dell'Ufficio di Piano compete, inoltre:

- a) la predisposizione degli atti di selezione comparativa del personale eventualmente attinto dall'esterno, curandone l'istruttoria e l'esecuzione;
- b) la stipula delle convenzioni di utilizzo del personale ex art. 14 CCNL 22 gennaio 2004);
- c) la gestione di ogni altro aspetto del rapporto di lavoro con il personale assegnato all'ufficio e/o selezionato;
- d) l'attribuzione dei compiti e degli obiettivi al personale dell'ufficio;
- e) l'esecuzione delle determinazioni della Conferenza Istituzionale;
- f) la programmazione mensile del calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;
- g) l'onere, nei confronti della Conferenza Istituzionale, di redigere periodicamente *report* di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti;
- h) la verbalizzazione delle sedute della Conferenza Istituzionale, affidata alla sua cura, cui partecipa con funzioni consultive e di assistenza;
- i) sotto la direzione del Segretario del Comune Capofila, il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, commi 2 e 3, D.lgs. 18/08/2000 n. 267 per i soli atti

dell'Ufficio di Piano (*con impegno a modificare in tal senso il regolamento sui controlli interni del Comune Capofila*), attraverso la predisposizione e redazione delle schede di report e di una relazione semestrale sull'esito di tale controllo, da inoltrare al Segretario medesimo, che la allegherà alla relazione periodica di propria competenza;

- j) fornire specifico supporto tecnico ed operativo al Segretario del Comune Capofila per la redazione della parte del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) afferente alla gestione associata delle FUNZIONI e dei SERVIZI socio-assistenziali, oggetto della presente convenzione;
- k) la pubblicazione di tutti gli atti dell'Ufficio nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, ai sensi del D.lgs. n. 33 / 2013 e succ. modifiche;
- l) ogni atto, a valenza interna e/o esterna, che compete all'Ufficio di Piano e/o ad esso afferisca.

Art. 13 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del "*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*", lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici dei Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del "*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*", dovrà essere comunicata immediatamente al Coordinamento Istituzionale. Gli enti convenzionati si impegnano a rendere interoperabili i rispettivi sistemi informatici, quantomeno rispetto ai flussi interagenti con la gestione del "*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*".

Art. 14 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula della stessa e comunque fino al completamento delle attività previste dal "*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari 2016-2018.*", durante il quale la presente convenzione s'intende tacitamente prorogata.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.17 della Convenzione.

Art. 15 - Impegno degli enti associati

Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.

Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del "*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*".

Tali enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e ad assegnare le risorse umane e strumentali.

Art. 16 - Rapporti finanziari

I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS 2016-2018 e dal proprio bilancio comunale, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto.

I comuni associati corrispondono, inoltre, al Comune Capofila i “costi comuni”, quantificati forfettariamente di anno in anno secondo quanto stabilito dalla Conferenza Istituzionale, da suddividere in quote paritarie proporzionali alla popolazione residente al 31 Dicembre dell’anno precedente. Tali costi comuni rappresentano le spese generali sostenute dal Comune Capofila, non autonomamente contabilizzate, la cui utilità è diretta al funzionamento dell’Ufficio di Piano ed alle sue attività.

In particolare tali risorse sono:

- Le risorse proprie dei Comuni singoli o associati;
- Le risorse regionali a valere sui fondi sociali, indistinti o finalizzati;
- Le risorse regionali comunque concorrenti all’attuazione delle azioni previste dal Piano;
- Le risorse regionali a valere sul fondo sanitario regionale relative all’integrazione sociosanitaria;
- Le risorse dello Stato o di altre funzioni pubbliche direttamente attribuite a strutture o servizi territoriali;
- Le risorse derivanti dall’impiego di fondi europei strutturali o di scopo (Fondi SIE regionali – es. PO FSE Basilicata 2014-2020- e/o nazionali- es. PON Inclusione 2014-2020);
- Le risorse derivanti da azioni e programmi di economia sociale;
- Le risorse derivanti dalla compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi.

I Piani intercomunali dovranno essere accompagnati da una programmazione finanziaria triennale e dal piano economico e finanziario attuativo annuale, articolato, sulla base di un format comune definito dall’Ufficio di Piano Regionale, in centri di costo corrispondenti ai servizi e alle attività previste. L’approvazione del piano attuativo annuale da parte della Conferenza Istituzionale costituisce atto di impegno per gli esercizi finanziari dei Comuni associati. Le deliberazioni della Giunta regionale di riparto tra gli Ambiti dei finanziamenti indistinti e finalizzati costituiscono titolo di iscrizione delle relative somme nella programmazione finanziaria triennale e nei piani attuativi annuali. Le determinazioni regionali di attribuzione dei finanziamenti agli Ambiti costituiscono titolo di concorso alla copertura di spesa per il funzionamento dei servizi.

Le quote di ciascun Comune associato sono corrisposte al Comune Capofila in una unica rata, di regola entro il 1° Marzo di ciascun anno.

L’Ufficio di Piano redige apposito rendiconto, secondo lo schema tipo approvato dalla Struttura regionale di Piano, delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del “*Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari*” è approvato dalla Conferenza istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati e alla Struttura di Piano regionale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Art. 17 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale è stato approvato il PNA 2016, qualora i comuni stipulino una convenzione ex art. 30 Tuel, occorre distinguere le funzioni associate dalle funzioni che i comuni svolgono singolarmente.

Per le funzioni associate, compete al Comune Capofila dover elaborare la parte di piano concernente tali funzioni, programmando, nel proprio PTPCT, le misure di prevenzione, le modalità di attuazione, i tempi e i soggetti responsabili.

Per le funzioni non associate, ciascun Comune deve redigere il proprio PTPCT.

Pertanto, in relazione alla gestione associata delle FUNZIONI e dei SERVIZI socio-assistenziali, oggetto della presente convenzione, la redazione della parte di Piano afferente a dette funzioni e servizi compete al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del Comune Capofila, che si avvarrà all'uopo del supporto tecnico ed operativo del Responsabile apicale / Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Art. 18 – Controversie

Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione della presente convenzione saranno decise da una commissione composta dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del Tribunale di Potenza, con funzioni di Presidente.

Art. 19 – Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R. o alla Pec del protocollo, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 20 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 21 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con deliberazioni dei consigli comunali associati, con le stesse modalità di approvazione della convenzione stessa.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme enti sottoscrittori)

Amministrazione Comunale di

ARMENTO

Sindaco FRANCO CURTO

Amministrazione Comunale di

CASTRONUOVO DI S. ANDREA

Sindaco ANTONIO BULFARO

Amministrazione Comunale di

CORLETO PERTICARA

Sindaco ANTONIO MASSARI

Amministrazione Comunale

di GALLICCHIO

Sindaco ANTONIO SALERNO

Amministrazione Comunale

di GRUMENTO NOVA

Sindaco ANTONIO IMPERATRICE

Amministrazione Comunale

di GUARDIA PERTICARA

Sindaco ANGELO MASTRONARDI

Amministrazione Comunale

di MARSICO NUOVO

Sindaco DOMENICO VITA

**Amministrazione Comunale
di MISSANELLO**

Sindaco Filippo SINISGALLI

**Amministrazione Comunale
di MOLITERNO**

Sindaco Giuseppe TANCREDI

**Amministrazione Comunale
di MONTEMURRO**

Sindaco Senatro DI LEO

**Amministrazione Comunale
di PATERNO**

Sindaco Michele GRIECO

**Amministrazione Comunale
di SAN CHIRICO RAPARO**

Sindaco Claudio BORNEO

**Amministrazione Comunale
di SAN MARTINO D'AGRI**

Sindaco Amedeo RANUCCI

**Amministrazione Comunale
di SANT'ARCANGELO**

Sindaco Vincenzo Nicola PARISI

**Amministrazione Comunale
di SARCONI**

Sindaco Cesare MARTE

**Amministrazione Comunale
di SPINOSO**

Sindaco Mario SOLIMANDO

**Amministrazione Comunale
di TRAMUTOLA**

Sindaco Francesco CARILE

**Amministrazione Comunale
di VIGGIANO**

Sindaco Amedeo CICALA

**Amministrazione Comunale
di MARSICOVETERE**

Sindaco Sergio Claudio CANTIANI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to CURTO Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Silvana NOTO

1368
Prot. n. 1599

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa oggi all'Albo Pretorio per restarvi 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. l n. 267/2000.

Armento, 02 APR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Silvana NOTO

=====

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02 APR. 2017

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000);

decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte della Sezione Provinciale di Controllo di Potenza:
 dell'atto (art. 134, comma 1, Legge n. 142/90);

dei chiarimenti richiesti (art. 46, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

Armento,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Silvana NOTO

=====

COMUNE DI ARMENTO
(Provincia di Potenza)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Armento, 02 APR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvana NOTO



Pag. 28 a 28